

sarà l'assicurazione delle partecipazioni o no del Governo ai fondi della città di Oneglia.

Quando avremo questo definitivo risulamento, il quale deve necessariamente emergere da indagini che si debbono fare intorno a questo oggetto, noi sapremo se la città di Oneglia sia creditrice o no; se risultasse che essa sia creditrice di qualche somma, io non vedrei come in giustizia, a petto di qualsivoglia legislazione, si possa contestare che sia dovuta alla città di Oneglia una indennità; ora, se si trattasse di accordare una indennità, ritengo che sarebbe il caso di verificare prima tutti questi fatti, e quindi addivenire ad una decisione; ma si tratta ora invece di far cessare questa indennità che si è sempre data.

Essendo adunque questione di cangiare le deliberazioni prese, e di riconoscere tutte le circostanze da me accennate, non vi è dubbio che sono indispensabili questi dati, questi documenti e questi risultati.

Noti però la Camera che la presente questione non vuol essere rannodata con quella dei sussidi, nella quale la Camera si è pronunciata seguendo sempre lo stesso principio, cioè di farli cessare per una regola generale, imperocchè questa questione è di tutt'altro carattere; per poterla decidere convenientemente, nel senso principalmente di far cessare una corrisponsione che è sempre stata finora prestata, sono veramente necessari quegli elementi di fatto di cui parlo senza dei quali io credo che la questione diventerà insolubile.

COLLI, relatore. Domando la parola per accertare il fatto cardinale, quello cioè relativo alla concessione fatta dal Governo in favore di Oneglia.

Ecco che cosa dice la patente del 26 gennaio 1816, dopo alcuni considerando: « Vi diciamo essere inoltre nostra mente, 1° che tutti i fondi che si riceveranno dalle contribuzioni nuovamente imposte eccedenti quelle per lo avanti esistenti nel principato di Oneglia sieno versati in una cassa particolare stabilita nella tesoreria di quella provincia; 2° che questi fondi siano convertiti nelle spese necessarie per la costruzione della nuova strada, ecc. »

Dunque è l'eccedenza sola delle imposte nuove sulle antiche che spettava ad Oneglia, e non le imposte cumulate cogli introiti doganali.

Nel considerando poi della legge che le fece seguito nel 1824 è detto:

« Considerando però noi che fu diretta intenzione dell'altissimo mio fratello che goder si facessero altre provincie del favore concesso per riguardi pecuniari a quello di Oneglia; e che il compenso a questa accordato in niun modo estendere si poteva... come si esiga il prodotto intiero di dette dogane pagato in massima parte dagli abitanti di altre provincie, ecc. »

È adunque provato che il Governo non concesse al principato di Oneglia che l'eccedenza delle imposte nuove sulle antiche, e che il principato di Oneglia usufruì dal 1° gennaio 1816 fino a tutto il 1824 la parte di imposte e d'introiti di dogane che spettavano al Governo.

Si fu appunto per accertare, come accennò l'onorevole preopinante, questo primo fatto essenziale, che io ho chiesta la parola ed ora la cedo di buon grado all'onorevole deputato di Oneglia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arrigo.

RICCARDI C. Se mi permettessero, darei comunicazione alla Camera di un documento di fatto che potrebbe troncargli la questione.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Arrigo, ella parlerà in seguito.

ARRIGO. Se si trattasse di difendere un assegno che avesse origine, o ripettesse la sua causa implicita da un privilegio, io certamente, comechè cittadino di Oneglia, sarei primo ad adottare le conclusioni prese dalla Commissione; ma qui (saggiamente posava i termini della questione l'onorevole mio amico Cadorna) non si tratta di un privilegio, si tratta di una questione del *mio* e del *tuo*.

Nelle regie patenti del 26 gennaio 1826 noi vediamo che il legislatore avendo di mira le nuove gabelle, i nuovi balzelli e il nuovo sistema a cui aveva assoggettato il principato di Oneglia, mirò a compensarlo, con che le stesse contribuzioni ad esso come sovrimposte ridondassero a suo particolare vantaggio, convertendole in spese unicamente destinate ad oggetti di pubblica utilità d'amministrazione del principato di Oneglia. Quindi è che stabiliva una cassa particolare nella tesoreria di quella provincia, distinta affatto dalla cassa della tesoreria stessa. Io ritengo che dietro i motivi e le disposizioni di queste regie patenti non venne concesso soltanto un diritto di usufrutto (che poi sarebbe lo stesso, trattandosi di cose mobili, perchè l'usufrutto delle cose mobili non fa che attribuire la proprietà dei frutti o civili, o industriali, o naturali che si raccolgono pendente l'usufrutto medesimo), ma, dico, io ritengo che dietro queste regie patenti, le nuove gabelle indirette vennero destinate esclusivamente al principato medesimo, e formano una sua dotazione.

E tanto è ciò vero, che si stabilì una cassa speciale, cioè la cassa del principato di Oneglia, la quale certo non importa un semplice diritto di uso, ma importa qualche cosa di più, cioè un diritto di proprietà. Che questo privilegio potesse rivocarsi, io non lo nego; poteva rivocarsi e bene si rivocava colle regie patenti del 1824. Ma la revoca che si conteneva nelle patenti del 1824 poteva essa fare scomparire il passato? Poteva fare scomparire il fatto? Io credo che no. Io chiederei all'onorevole relatore della Commissione se mediante le regie patenti del 1824 si sarebbe potuto costringere il principato di Oneglia a restituire la somma di cui avesse goduto. Certo che no.

Ebbene, nella stessa guisa, io dico, non si poteva retroagire, spogliando quella città di somme materialmente apprese in forza della legge del 1816, non si poteva spingere la cosa a segno di appropriarsi ciò che era già materialmente posseduto dal principato di Oneglia. Ora avvi un documento, di cui potrà dar lettura l'onorevole deputato Riccardi, dal quale risulta che dal 1816 al 1824 entrarono in quella cassa 2,400,000 lire, non tenuto conto di 600,000 lire di diritti pagati da merci destinate per Oneglia, e che sotto il Ministero Brignole si sdoganavano a Genova pagando la metà del diritto.

Ma è un fatto che il prodotto di quelle contribuzioni pel principato di Oneglia venne preso, all'insaputa della città e principato, tutto dal Governo, il quale lo convertì in suo esclusivo vantaggio.

Ora, siccome questa man presa avvenne dal 1816 al 1824, epoca in cui era tuttora in vigore il disposto delle regie patenti del 26 gennaio 1816, così io dico che nei principii naturali del diritto il Governo collo stesso fatto della man presa ha contratto un debito, come chiunque che siasi impossessato dell'altrui è obbligato a restituire. Tanto è ciò vero, che dopo le regie patenti del 1824 la città facevasi a reclamare; ne seguirono le regie patenti del 17 ottobre 1826, le quali limitarono gli oggetti contemplati nelle regie patenti 1810 al sussidio all'ospedale di Oneglia, alle somme che ancora occorressero pel ristauo del collegio, ed alle somme occor-